

Verso una maggiore tutela degli animali? Prime riflessioni sulla Legge 6 giugno 2025, n. 82

di **Rebecca Bovatti**

Sommario. 1. Premessa. – 2. Legge 6 giugno 2025, n. 82: contenuti e prospettive. – 3. Valutazioni conclusive.

1. Premessa

Il rapporto tra esseri umani e animali ha conosciuto, nel tempo, una profonda evoluzione concettuale, i cui effetti si sono prodotti anche sul piano normativo. Il paradigma antropocentrico, dominante sin dagli albori del pensiero occidentale, ha tradizionalmente fondato la (presunta) superiorità dell'essere umano su attributi ritenuti esclusivi – quali la razionalità, il linguaggio e l'autocoscienza – relegando gli animali a oggetto di una tutela meramente indiretta, motivata da sentimenti umani di compassione e benevolenza¹. Emblematico, in tal senso, è il pensiero aristotelico, secondo cui: *«l'uomo è un animale politico più di ogni altro poiché è l'unico tra gli animali che possieda la parola, l'unico ad avere percezione del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto»*². A partire dal XVIII secolo, la cosiddetta "questione animale" si è progressivamente emancipata dall'ambito metafisico per acquisire un rilievo crescente nel dibattito politico e giuridico. Tra i primi a ridefinire i presupposti teorici della condizione animale, Jeremy Bentham sostituisce alla razionalità – quale criterio per l'inclusione di un soggetto nella sfera morale – la capacità di provare piacere e dolore. Nucleo della filosofia benthaminiana è il principio di utilità, definito come la "maggiore felicità per il maggior numero di individui". In questo quadro concettuale, *«la domanda da porsi non è se gli animali sanno ragionare, né se sanno parlare, ma se possono soffrire»*³. La sofferenza diviene così misura del disvalore morale di un'azione: in quanto esseri senzienti, gli animali devono ritenersi destinatari di obblighi morali diretti, fondati sull'imperativo di evitare loro privazioni e sofferenze inutili.

Le premesse teoriche dell'utilitarismo sono poi riprese e sviluppate da successive correnti filosofiche. In continuità con l'opera di Bentham, Peter Singer ritiene che la capacità di provare sofferenza sia condizione sufficiente per

¹ G. BARRECA, *Animali umani e animali non umani. Un breve profilo storico-filosofico*, in *Ricerche di storia politica*, fasc. 3, 2019.

² ARISTOTELE, *Politica*, a cura di R. Laurenzi, Roma-Bari, Laterza, 2000.

³ J. BENTHAM, *Introduzione ai principi della morale e della legislazione (1789)*, a cura di E. LECALDANO (trad. e note di S. DI PIETRO), Torino, Utet, 1998.

l'inclusione di un essere nella sfera della considerazione morale. In particolare, l'utilitarismo delle preferenze di Singer sposta l'attenzione dal semplice bilanciamento tra conseguenze positive e negative di un'azione al soddisfacimento delle preferenze e degli interessi individuali. In quest'ottica, anche gli animali – in quanto portatori di interessi e preferenze riconoscibili – devono rientrare nel calcolo morale come individui singolarmente intesi (anzichè come rappresentanti di una specie)⁴.

Ancor più radicale è la teoria dei diritti elaborata da Tom Regan, il quale riconosce agli animali un valore intrinseco, tale da fondare la titolarità di autentici diritti morali. In quanto "soggetti di una vita"⁵ – ovvero esseri capaci di percepire sé stessi come individui autonomi – gli animali devono essere trattati come fini in sé, e non come strumenti funzionali al perseguimento di interessi umani. In netta rottura con il pensiero utilitarista, Regan rigetta qualsiasi forma di bilanciamento tra diritti individuali e benefici collettivi: anche qualora l'uccisione di un animale producesse benefici per una pluralità di soggetti, l'azione rimarrebbe moralmente inaccettabile, in quanto lesiva dei diritti fondamentali di quell'individuo.

Le elaborazioni teoriche sopra menzionate hanno influenzato l'evoluzione del diritto positivo, promuovendo una nuova sensibilità giuridica per la condizione animale. Un primo riferimento in tal senso è rappresentato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale (1978), ove si riconosce il diritto di ogni animale al rispetto, alla libertà e alla protezione da ogni forma di crudeltà. A livello eurounitario, il Trattato di Lisbona (2007) sancisce all'art. 13 il principio secondo cui: «*nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione e nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale*». Nonostante la disposizione sia stata oggetto di rilievi critici per la possibilità, ivi prevista, di subordinare il benessere animale a interessi diversi (riti religiosi, tradizioni culturali, patrimonio regionale), la qualificazione degli animali come "esseri senzienti" rappresenta una significativa cesura rispetto alla tradizionale assimilazione giuridica tra questi e le cose⁶.

⁴ P. SINGER, *Animal Liberation. Towards an End to Man's Inhumanity to Animals* (1975), trad. it. a cura di P. CAVALIERI, *Liberazione animale*, Milano, Mondadori, 1991.

⁵ V. S. CASTIGLIONE, *Che qualità della vita per gli animali non-umani?* in *Rivista di filosofia*, fasc. 1, 2021, pp. 92 ss.

⁶ In tal senso, tra gli altri, D. RUSSO, *Principio sovranazionale del benessere animale e sue applicazioni*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, n. 2, 2024; F.

Seppur con ritardi e discontinuità, anche l'ordinamento italiano ha mostrato segnali di apertura alle nuove istanze. Con la Legge 20 luglio 2004, n. 189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", è stato introdotto il Titolo IX-*bis* del Libro II del Codice penale, rubricato "Dei delitti contro il sentimento per gli animali". La scelta di configurare le condotte ivi contemplate come delitti, anziché semplici contravvenzioni, ha inciso sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo che del trattamento sanzionatorio. Alla volontà di rafforzare la tutela degli animali, non si è tuttavia accompagnata, almeno da un punto di vista lessicale, un'esplicita presa di posizione del legislatore a favore di una loro tutela diretta. L'espressione "sentimento per gli animali" conferma un'impostazione antropocentrica, incentrata sulla protezione della sensibilità umana, piuttosto che sul riconoscimento degli animali come titolari di un diritto alla vita e all'integrità psico-fisica⁷.

Un importante avanzamento sul piano normativo si è avuto con la Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha inserito la tutela degli animali tra i principi fondamentali della Costituzione. Ai sensi del rinnovato art. 9, terzo comma, la Repubblica «*tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*». La riforma costituzionale ha imposto al legislatore un radicale mutamento di prospettiva: non più una tutela mediata, intesa quale riflesso della salvaguardia di beni o interessi diversi, bensì una tutela diretta e autonoma, fondata sul riconoscimento della dignità dell'animale in quanto tale⁸. È in questo contesto di progressiva evoluzione culturale e normativa che si inserisce la Legge 6 giugno 2025, n. 82, oggetto della presente analisi.

2. Legge 6 giugno 2025, n. 82: contenuti e prospettive.

Dal 1° luglio 2025 è in vigore la Legge n. 82 del 2025 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni, per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali".

Con il presente contributo si intende offrire un breve commento alle principali innovazioni, con particolare riferimento ai profili penalistici.

BARZANTI, *La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Dir. Un. Eur.*, fasc. 1, 2013, p. 49.

⁷ A. PAOLINO, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali: sanzioni e ammende per i combattimenti clandestini e per chi abbandona*, in *Diritto Penale e Processo*, n. 12, 2004, p. 1462.

⁸ V., anche per ulteriori riferimenti, D. GRANARA, *Il principio animalista nella Costituzione*, in *DPCE online*, n. 2, 2023.

Per prima cosa, l'art. 1 interviene sulla rubrica del Titolo IX-*bis*, ora ridenominato "Dei delitti contro gli animali". L'eliminazione del riferimento al "sentimento" umano intende evidenziare che oggetto diretto di tutela è l'animale, riconosciuto come soggetto passivo delle condotte lesive poste in essere nei suoi confronti. Accolta con favore dalla società civile, la nuova formulazione si limita in realtà a recepire, in termini meramente formali, un principio costituzionale accolto da tempo dalla giurisprudenza e dalla dottrina penalista⁹. Gli artt. 2 e 3 apportano importanti modifiche agli artt. 544-*quater* (Spettacoli e manifestazioni vietate) e 544-*quinqüies* (Divieto di combattimenti tra animali) c.p. La sanzione pecuniaria per l'organizzazione o promozione di spettacoli impicanti strazio o sevizie per gli animali è aumentata fino a 30.000 euro, mentre la pena detentiva per la promozione, organizzazione e direzione di combattimenti o competizioni non autorizzate può ora arrivare a 4 anni di reclusione. Di grande rilievo è l'estensione della responsabilità penale a «*chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma*», segnando una svolta repressiva orientata alla dissuasione dell'intera filiera illecita: grazie alla novella, infatti, ora l'area della punibilità potrebbe estendersi anche agli spettatori (almeno a quelli attivi e consapevoli) di tali combattimenti¹⁰. L'intento dichiarato del legislatore è quello di «*introdurre un concreto deterrente verso questo tipo di attività illecite, poiché sanzionando il pubblico si otterrebbe l'effetto di far venire meno l'interesse a parteciparvi e dunque a organizzare tali attività*»¹¹.

L'art. 4 introduce specifiche circostanze aggravanti per i delitti di uccisione (art. 544-*bis* c.p.), maltrattamento (art. 544-*ter* c.p.), spettacoli e manifestazioni vietate (art. 544-*quater* c.p.), combattimenti (art. 544-*quinqüies* c.p.) e uccisione o danneggiamento di animali altri (art. 638 c.p.). Ai sensi del nuovo art. 544-*septies* c.p., infatti, le pene sono aumentate: a) se il fatto è commesso in presenza di minori; b) se coinvolge più animali; c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto.

L'art. 5 apporta alcune modifiche agli artt. 544-*bis*, 544-*ter* e 638 c.p.

⁹ V. F. FASANI, *I reati contro gli animali: una nuova lettura?* in *Archivio penale*, 2022, n. 3. In giurisprudenza, Cass. pen., Sez. III, sent. 6 ottobre 2022, n. 39844; Cass. pen., Sez. III, sent. 7 dicembre 2016, n. 52031.

¹⁰ I combattimenti tra animali e le competizioni non autorizzate (si pensi alle corse clandestine di cavalli) rappresentano un vero e proprio rito collettivo di esaltazione dell'illegalità che coinvolge decine di persone. La presenza degli spettatori è spesso funzionale all'organizzazione e all'esercizio di scommesse abusive.

¹¹ Proposta di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali" presentata alla Camera dei deputati il 13 ottobre 2022.

Per quanto riguarda l'art. 544-*bis* (Uccisione di animali), alla reclusione da sei mesi a tre anni è aggiunta la multa da 5.000 a 30.000 euro. La pena è ulteriormente aggravata (reclusione da uno a quattro anni e multa da 10.000 a 60.000 euro) «*se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale*».

È aumentata fino a due anni la pena detentiva comminata, congiuntamente alla pena pecuniaria, dall'art. 544-*ter* (Maltrattamento di animali). Per effetto della riforma, gli aumenti disposti dal terzo comma dell'art. 544-*ter* si estendono ora anche alle ipotesi di morte dell'animale in conseguenza della somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate, superando così l'ambiguità interpretativa della precedente formulazione¹² (per quanto la nuova formulazione introduca a sua volta un'ambiguità, non essendo agevole la qualificazione della morte dell'animale conseguente alla somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate che comportino danno alla sua salute in termini di circostanza aggravante o di nuovo autonomo reato).

L'art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) viene così riformulato: «*Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni*». Il superamento del precedente regime della procedibilità a querela della persona offesa segna un generale rafforzamento del sistema di repressione: il reato è ora perseguibile d'ufficio, anche nei casi in cui il fatto non abbia determinato un pregiudizio patrimoniale rilevante per il proprietario dell'animale¹³.

L'art. 6 interviene sul codice di procedura penale, disciplinando la sorte degli animali oggetto di sequestro e confisca. Il nuovo art. 260-*bis* c.p.p. (Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca) consente all'autorità giudiziaria di affidare gli animali sequestrati o confiscati alle associazioni e agli enti di cui all'art. 19-*quater* Disposizioni di coordinamento e transitorie per il

¹² L'esclusivo riferimento al primo comma suscitava perplessità, ben potendo la morte dell'animale conseguire anche alla somministrazione di sostanze stupefacenti e vietate: v. A. GALLUCCIO, M.C. UBIALI, *Commento* all'art. 544 *ter*, in E. DOLCINI, G.L. GATTA (a cura di), *Codice penale commentato*, Tomo III, 2021, pp. 613 ss.

¹³ Art. 638 c.p. vecchio testo «*Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a 309 euro. La pena è della reclusione da 6 mesi a 4 anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno*».

codice penale¹⁴ *«al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate».*

Di particolare interesse è l'estensione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), ai soggetti abitualmente dediti alla consumazione dei reati di cui agli artt. 544-*quater* e 544-*quinquies* c.p. e art. 4 Legge n. 201 del 2010 (Traffico illecito di animali da compagnia). Con tale previsione il legislatore ha voluto probabilmente gettare un "ponte" tra la disciplina repressiva dei delitti contro gli animali e la legislazione antimafia, in particolare nel settore delle misure di prevenzione. Reati quali i combattimenti tra animali, le corse clandestine e il traffico di cuccioli sono, infatti, tra le principali manifestazioni del fenomeno zoomafioso, inteso come sfruttamento sistematico e organizzato di animali da parte di gruppi criminali strutturati (talvolta configurabili come vere e proprie associazioni di tipo mafioso ex art. 416-*bis* c.p.)¹⁵. Va, tuttavia, evidenziato che, diversamente da quanto previsto per le fattispecie di pericolosità generica di cui all'art. 1 del Codice antimafia, in cui l'abitualità è accertata sulla base di elementi di fatto, l'applicazione delle misure di prevenzione è qui subordinata alla verifica di una pericolosità sociale "tipizzata" secondo i criteri stabiliti dagli artt. 102 e 103 c.p.¹⁶. Ne consegue la necessità di uno specifico accertamento in sede giudiziaria, con il rischio di compromettere l'effettiva operatività dello strumento preventivo. Nonostante tali limiti, il riferimento ai reati contro gli animali riflette la volontà del legislatore di assimilare le condotte ivi previste ad altre forme di criminalità organizzata, riconoscendone la pericolosità sociale e le possibili connessioni con fenomeni delinquenziali più ampi, come il traffico illecito, le scommesse clandestine o il

¹⁴ Art. 19-*quater* Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale *«Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno».*

¹⁵ Per approfondimenti, v. C. TROIANO, *Il maltrattamento organizzato di animali*, LAV, 2020; C. TROIANO, *Rapporto Zoomafia 2024*, Osservatorio Nazionale Zoomafia, LAV, 2024.

¹⁶ Art. 102 c.p. *«È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti».*

Art. 103 c.p. *«Fuori del caso indicato dall'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto».*

narcotraffico. In prospettiva, sarà fondamentale verificare se – e in che misura – tale estensione troverà concreta attuazione nella prassi giurisprudenziale, o se resterà una previsione meramente dichiarativa, priva di reale efficacia nel contrasto alle zoomafie.

Disposizioni in merito alla sorte degli animali nelle more del procedimento sono previste anche dall'art. 7. Il nuovo ultimo comma dell'art. 544-*sexies* dispone che, quando si procede per i reati di cui agli artt. 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 638 c.p. e di cui all'art. 4 Legge n. 201 del 2010, è fatto divieto all'indagato, imputato o proprietario di abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva.

Infine, l'art. 9 interviene sulla Legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione, inasprendo la cornice sanzionatoria per i reati di cui agli artt. 4 (Traffico illecito di animali da compagnia) e 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia).

3. Valutazioni conclusive.

Nonostante l'indubbio avanzamento normativo, permangono alcune criticità. In primo luogo, infatti, l'originario disegno di legge prevedeva la riqualificazione come delitti – in luogo delle attuali contravvenzioni – delle fattispecie di abbandono e detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale (art. 727 c.p.): riqualificazione che, tuttavia, non è stata accolta nel testo di legge, che si è limitato a un inasprimento sanzionatorio, senza incidere sulla qualificazione giuridica delle fattispecie. Tale scelta appare discutibile sotto il profilo della coerenza sistematica e della reale efficacia della tutela penale. Il mantenimento della natura contravvenzionale dell'art. 727 c.p. – unitamente all'art. 727-*bis* (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali salvatiche protette) – pur a fronte di un inasprimento sanzionatorio, rischia di veicolare un messaggio svalutativo circa la gravità delle condotte, con effetti negativi sia sul piano della prevenzione generale, sia su quello della percezione sociale della dignità animale. La permanenza nell'area delle contravvenzioni, inoltre, consente l'accesso a strumenti processuali deflattivi – quali oblazione o sospensione del procedimento con messa alla prova – che, seppur legittimi, rischiano di vanificare la funzione dissuasiva della norma penale, soprattutto in assenza di una strategia complessiva volta a garantire un'efficace repressione delle condotte più gravi e reiterate.

In secondo luogo, come evidenziato anche da alcune organizzazioni ambientaliste e animaliste – tra cui Legambiente, WWF e LAV – la nuova legge si rivela un'occasione mancata per dare tempestiva attuazione alla Direttiva Ue 2024/1203, nella parte in cui impone agli Stati membri l'introduzione di sanzioni penali efficaci e dissuasive per i reati contro la fauna selvatica, a partire dalla

previsione di un minimo di tre anni di reclusione per bracconieri e trafficanti e dal rafforzamento degli strumenti investigativi e di prevenzione¹⁷.

In terzo luogo, con riguardo più in generale alle politiche statali di tutela degli animali, va rimarcata l'assenza di una strategia organica che preveda, tra le altre cose: investimenti per la formazione specialistica degli operatori del settore; l'istituzione di strutture adeguate all'accoglienza e al recupero degli animali sequestrati o confiscati; la creazione di una sezione specializzata delle Forze dell'ordine per i reati contro gli animali; la pena accessoria, almeno nei casi più gravi, del divieto di detenzione di animali per i condannati per i delitti in parola¹⁸. In definitiva, possiamo affermare che la Legge n. 82 del 2025 rappresenti una tappa significativa nel percorso di evoluzione normativa in materia di tutela penale degli animali. Essa conferma il superamento, almeno formale, del paradigma antropocentrico, in favore di una tutela diretta dell'animale quale soggetto di interesse in sé: tappa che si inserisce in un più ampio processo normativo a livello costituzionale, europeo e internazionale, in linea con la crescente sensibilità etico-sociale sul tema.

Tuttavia, l'intervento legislativo è ancora parziale, sicché risultano auspicabili ulteriori iniziative normative e, soprattutto, un impegno politico stabile che promuova una tutela effettiva e sistematica degli animali, in armonia con i più avanzati standard internazionali.

¹⁷ LEGAMBIENTE, *Senato approva DdL per i reati contro gli animali*, in <https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/senato-approva-ddl-per-i-reati-contro-gli-animali/>

¹⁸ LAV, C. CAMPANARO e R. POSCENTE (a cura di), *La riforma del Codice penale per gli animali, cosa cambia?* in <https://www.lav.it/news/proposta-legge-maltrattamento-animali>